

The Bernstein School of Musical Theater in Bologna ETS
Via Paolo Nanni Costa n. 12/6 – 40133 Bologna
Cod. Fisc. e Part. Iva 01980011207

VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Oggi 1 febbraio 2023, presso la sede sociale si è riunita l'assemblea degli associati per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo Statuto e adempimenti inerenti e conseguenti;
2. varie ed eventuali

Alle ore 11,00, constatata la regolarità della convocazione, la presenza in proprio o per delega di tutti gli associati, il Presidente dell'Associazione, Sig. Giuseppe Lombardo., dichiara validamente costituita l'assemblea ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la signora Shawna Farrell a svolgere le funzioni di segretario.

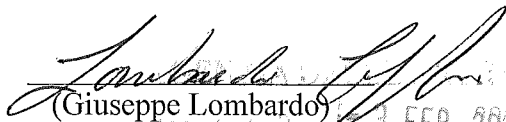
Al **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che la Regione Emilia Romagna, a seguito della richiesta di iscrizione al RUNTS, ha effettuato delle osservazioni sullo Statuto dell'Associazione - di cui il Presidente dà lettura -, invitando all'adeguamento al fine di ottenere l'iscrizione richiesta. Il Presidente legge lo Statuto revisionato con il recepimento delle osservazioni della Regione e chiede di approvarne la nuova stesura, ritenendo importante ottenere l'iscrizione al RUNTS.

Dopo attenta discussione nel corso della quale vengono fornite tutte le informazioni richieste, l'assemblea all'unanimità **delibera** di recepire integralmente tutte le osservazioni e indicazioni della Regione Emilia Romagna e di approvare il nuovo Statuto - che si allega al presente verbale - e dà mandato al Presidente affinché si attivi per gli adempimenti del caso nei termini di legge.

Non essendovi null'altro da deliberare e nessun altro prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario


(Giuseppe Lombardo)


(Shawna Farrell)

Pagato €

Caro

IL FUNZIONARIO
Gabriela Calabro

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE

"THE BERNSTEIN SCHOOL OF MUSICAL THEATER IN BOLOGNA"

TITOLO I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

1. Costituzione - denominazione – normativa applicabile

- 1.1. È costituita ai sensi del d.lgs. 3.7.2017 n. 177 e successive modifiche (nel seguito CTS) l'Associazione Culturale denominata "The Bernstein School of Musical Theater in Bologna, Ente del Terzo Settore – in forma abbreviata (in forma abbreviata B.S.M.T. – ETS, nel seguito l'Associazione).
- 1.2. L'Associazione, apartitica e apolitica, è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal codice civile e da ogni altra normativa applicabile, primaria o secondaria (nel seguito, Normativa Applicabile).

2. Sede

- 2.1 L'Associazione ha sede a Bologna.
- 2.2 L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.
- 2.3 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

3. Scopo

- 3.1 L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e organizza la propria attività secondo principi di democraticità e partecipazione.

4. Oggetto – Attività

- 4.1 L'Associazione nel perseguire lo scopo di cui sopra, intende esercitare, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:
 - a) formazione universitaria e post universitaria, attualmente autorizzata con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca in data 30 luglio 2020 n. 422 e finalizzata al rilascio di diploma accademico di primo livello in recitazione (DADPL02). (art. 5 CTS lett. d). L'attività dell'istituzione universitaria (Istituzione Universitaria) è regolata da apposita sezione del presente Statuto;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di interesse generale di cui all'art. 5 CTS (art. 5 CTS lett. i);
 - c) formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 CTS lett. l);
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 53/2003 e successive modificazioni, e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 CTS lett. d).
 - e) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi della L. 223/90 e successive comunicazioni e video diffusione anche via web (art. 5 CTS lett. j).
- 4.2 In particolare l'Associazione promuove la diffusione del Musical Theater sia a livello professionale che a livello amatoriale; la promozione del concetto anglosassone del "triple threat performer", cioè attore a tre dimensioni in grado di cantare, danzare e recitare, e la formazione professionale per artisti di musical theater.
- 4.3 L'Associazione, in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, divulgativa, finanziaria e contabile, realizza i propri scopi attraverso l'insegnamento, l'attività di ricerca e di produzione promuovendo la formazione artistica, culturale e professionale degli studenti, tutelando i loro diritti

a norma di legge e lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti, anche mediante forme di cooperazione con altre istituzioni, università, enti di ricerca e organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, nonché la diffusione della produzione artistica, tecnica e scientifica.

4.4 Per raggiungere i propri scopi, l'Associazione può:

- a) istituire corsi volti alla formazione dell'attore – cantante – ballerino in ogni suo aspetto, in ordine al canto, voice training, danza, recitazione, dizione, storia, e altri coerenti con i precedenti;
- b) organizzare, produrre e distribuire spettacoli, stage, seminari e manifestazioni artistiche di vario genere;
- c) svolgere attività per sensibilizzare l'opinione pubblica anche attraverso la stampa e i mass media;
- d) organizzare corsi al termine dei quali rilasciare attestati, e in tale ambito l'Associazione può effettuare e svolgere corsi per attori di Musical Theater prevedendo anche programmi full time con rilascio di attestati;
- e) organizzare e svolgere programmi anche serali per amanti del Musical Theater;
- f) favorire gemellaggi e collaborazioni con analoghi organismi sia nazionali che internazionali, anche al fine di organizzare scambi culturali, stage, corsi estivi;
- g) stimolare i contatti degli iscritti ai corsi con produttori, agenzie, registi, ecc., per favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro;
- h) formare compagnie teatrali anche per dare la possibilità ai diplomati di fare esperienza sul campo e/o produrre spettacoli.

4.5 L'Associazione svolge la propria attività e organizza la propria struttura nel rispetto delle norme generali fissate dalla normativa vigente. L'Associazione garantisce altresì la libertà dello studente di esercitare la propria autonomia nella pluralità delle scelte artistiche e formative proposte.

4.6 L'Associazione può attribuire borse di studio, contributi individuali agli studenti, nonché altre forme di sostegno alle attività di formazione.

4.7 L'Associazione in via secondaria e strumentale può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate che costituiscono il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6 co. 1 CTS, ivi inclusi l'acquisto e la vendita di immobili o diritti reali su immobili, nel rispetto della Normativa Applicabile, strumentali al conseguimento dello scopo sociale.

5. Durata

5.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

6. Volontari e lavoratori dipendenti

6.1. L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e/o di volontari.

Titolo II – Associati

7. Definizione di Associato

7.1 Sono membri dell'Associazione (nel seguito, l'Associato o, al plurale, gli Associati) le persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti anche privi di personalità giuridica sia italiani che stranieri, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che aderiscono agli scopi indicati dal presente Statuto.

7.2 Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e hanno partecipato all'istituzione dell'originario fondo di dotazione. Ad essi sono equiparati coloro che, espressamente invitati, hanno aderito alla Associazione entro sei mesi dalla sua costituzione con un apporto equivalente a quello fatto dagli associati fondatori al momento della costituzione della Associazione.
- b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità e dei loro comportamenti.
- c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi da quelli precedenti, che abbiano versato al momento del tesseramento la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

7.3 Quando nello Statuto si menzionano gli Associati, senza altra specificazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di ogni categoria.

7.4 La qualità di associato cessa per recesso, morte, esclusione o estinzione dell'Associato o per altre cause di cessazione previste nella Normativa Applicabile.

7.5 La qualità di Associato non è trasmissibile.

8. Diritti e obblighi degli Associati

8.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

8.2. Gli Associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo che ne cura la tenuta, con preavviso di almeno quindici giorni.

9. Ammissione degli Associati

9.1 L'ammissione degli Associati consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (nel seguito Domanda) proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione, nonché la Normativa Applicabile.

9.2 L'Associazione valuta la Domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

9.3 La Domanda va indirizzata al Consiglio Direttivo, che è l'organo preposto all'esame, all'approvazione e al rifiuto, e si intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento, non venga comunicato all'Associato formale rifiuto motivato.

9.4 Entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto della Domanda, il richiedente può presentare ricorso all'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

9.5 Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato decorso il termine di cui al punto 9.3. senza che sia pervenuta comunicazione di respingimento.

9.6 L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (Quota Iniziale).

9.7 L'Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale permane l'appartenenza all'Associazione, a versare all'Associazione una somma periodica stabilita dal Consiglio Direttivo (Quota Annuale).

10. Recesso dell'Associato

- 10.1. In ogni momento l'Associato può comunicare la volontà di recedere dall'Associazione e cessare conseguentemente la sua qualità di Associato, senza necessità di motivazione.
- 10.2. Il recesso, da comunicare a mezzo con raccomandata a.r. e/o pec, ha efficacia dal momento in cui la comunicazione è ricevuta dall'Associazione.
- 10.3. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso e non ha diritto al rimborso neppure parziale delle quote versate né può vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

11. Esclusione degli Associati

- 11.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
- i. violazione delle norme dello Statuto, tra cui il mancato pagamento della Quota Annuale entro quindici giorni dalla richiesta;
 - ii. comportamenti dell'Associato incompatibili con i principi etici dell'Associazione o la deontologia che ispira gli Associati, anche solo potenzialmente lesivi della dignità dell'Associazione o dei componenti degli organi di gestione o di controllo o dei singoli associati o tali da comprometterne l'immagine e il prestigio dell'Associazione, o in contrasto con i suoi fini.
- 11.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e delibera l'esclusione.
- 11.3. La deliberazione di esclusione, contenente la motivazione in base alla quale è stata adottata la decisione, deve essere comunicata all'Associato mediante raccomandata a.r. e/o pec.
- 11.4. La qualità di Associato cessa con effetto dal momento della comunicazione della deliberazione di esclusione all'Associato. Da tale momento è sospeso il diritto dell'Associato di partecipare all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.
- 11.5. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta e non ha diritto al rimborso neppure parziale delle quote versate né può vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III – Patrimonio ed entrate

12. Patrimonio e entrate

- 12.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, tra cui, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 
- dalla Quota Iniziale e dalle Quote Annuali e/o da altri contributi associativi;
 - contributi, elargizioni e conferimenti effettuati dagli stessi associati o da terzi;
 - contributi pubblici e privati nazionali e esteri; proventi pubblicitari e di sponsor;
 - proventi derivanti dall'attività o dalla gestione dell'Associazione;
 - donazioni, lasciti testamentari e contributi in genere da chiunque provenienti;

- qualsiasi altra risorsa economica venga a configurarsi anche per effetto della gestione positiva, compatibile con la Normativa Applicabile.
- 12.2. L'Associazione può, inoltre, contrarre prestiti, mutui e finanziamenti bancari nonché accettare finanziamenti infruttiferi dagli Associati.
- 12.3. In conformità all'art. 8 CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, che dovranno essere reinvestiti per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

TITOLO IV – Sistema di amministrazione e controllo

13. Organi dell'Associazione

13.1. Sono organi dell'Associazione (nel seguito "Organi"):

- a) Il Presidente dell'Associazione ("Presidente")
- b) L'Assemblea degli Associati ("Assemblea")
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) L'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale, qualora ne sussistano i presupposti secondo la Normativa Applicabile

13.2. I componenti degli Organi dell'Associazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali, per conto proprio o di terzi, abbiano interessi in conflitto con quelli dell'Associazione. Essi si considereranno presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

13.3. Sono organi dell'Istituzione Universitaria anche i seguenti organi disciplinati dalla sezione V (nel seguito "Organi Istituzione"):

- a) Il Direttore
- b) Il Consiglio Accademico
- c) Il Collegio dei Docenti
- d) La Consulta degli Studenti
- e) Il Nucleo di Valutazione

Sezione I - Assemblea degli Associati

14. Principi generali

14.1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati e ne costituisce l'organo sovrano.

14.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire in Assemblea.

14.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza tra tutti gli Associati.

15. Competenze dell'Assemblea

15.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente ovvero nel maggior termine di 180 giorni qualora ne ricorrano i presupposti di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

15.2. L'Assemblea inoltre:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi dell'Associazione e ne determina gli eventuali compensi;
- b) nomina e revoca, se ritenuto opportuno, il Segretario e il Tesoriere;
- c) nomina e revoca quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- f) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile;
- h) approva ogni regolamento, ad eccezione di quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, ritenuti opportuni per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione.

16. Convocazione dell'Assemblea

16.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno in via ordinaria, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati o da tre Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo, in via ordinaria e straordinaria.

16.2. L'Assemblea può svolgersi anche al di fuori della sede sociale.

16.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso, spedito anche mediante posta elettronica, oppure mediante affissione all'albo della sede sociale, da effettuarsi almeno quindici giorni prima della data stabilita.

16.4. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.

16.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

17. Presidenza dell'Assemblea

17.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dall'eventuale Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere presente più anziano d'età ovvero, in mancanza, da chi l'Assemblea vorrà nominare.

17.2. Il Presidente, previo accertamento della regolarità della costituzione e il conteggio delle eventuali deleghe, nomina un segretario per la redazione del verbale dell'Assemblea, che viene sottoscritto da segretario e Presidente. Il Presidente può nominare quale segretario un Notaio.

18. Deliberazioni dell'Assemblea

18.1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà più uno degli Associati;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengono.

18.2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione qualora vi partecipi la maggioranza assoluta degli Associati.

18.3. L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

18.4. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione e che siano stati ammessi all'Associazione da almeno tre mesi.

18.5. Ogni Associato ha diritto a un voto.

18.6. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato può ricevere al massimo tre deleghe se il numero di Associati è inferiore a 500 ovvero cinque deleghe se il numero di Associati è non inferiore a 500.

18.7. Le deliberazioni dell'Assemblea, ivi incluse quelle relative alla nomina degli Organi dell'Associazione, all'approvazione dei regolamenti e alle modifiche statutarie, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti in proprio e per delega, tanto in prima che in seconda convocazione.

18.8. Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio sono assunte con il voto favorevole di tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

18.9. Le votazioni avvengono per alzata di mano ovvero, se l'Assemblea lo autorizza, per appello nominale.

18.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo audio è consentito quando l'Associazione non abbia più di 25 Associati). In tale caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga un foglio delle presenze, da completare con i nominativi dei presenti e allegare al verbale;
- c) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea;

- e) ove non sia un'assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano recarsi, dovendosi ritenere svolta l'Assemblea nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Sezione II - Consiglio Direttivo

19. Competenze del Consiglio Direttivo

19.1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina, se ritenuto opportuno, il Vicepresidente scegliendolo tra i Consiglieri e ne dispone la revoca;
- b) dirige ed amministra l'Associazione, ne programma le attività, anche con riferimento all'Istituzione Universitaria, nominandone gli organi di funzionamento di sua competenza;
- c) stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Associazione.
- d) compie qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, nonché il bilancio di previsione e le relative variazioni;
- f) delibera in ordine all'ammissione di nuovi Associati e all'esclusione degli Associati;
- g) emana regolamenti interni per disporre norme di funzionamento ed esecuzione del presente Statuto;
- h) emana i regolamenti di gestione e di organizzazione dell'attività e ogni ulteriore regolamento funzionale alla sua gestione, salvo quanto previsto nella sezione relativa alla Istituzione Universitaria;
- i) definisce la programmazione della gestione economica dell'Associazione;
- j) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio anche preventivo, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
- k) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Associazione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca;
- l) svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione e ogni altro potere che non sia riservato per legge o per Statuto all'Assemblea.

19.3. Il Consiglio Direttivo può delegare alcuni dei suoi poteri a uno o più componenti, anche in via congiunta.

19.4. Il Consiglio Direttivo potrà designare un Presidente Onorario dell'Associazione scelto anche tra non Associati, tra personalità di grande prestigio del mondo culturale o sociale e/o che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo dell'Associazione.

La carica di Presidente Onorario è puramente onorifica.

Il Presidente Onorario, con funzioni meramente consultive e non vincolanti, non farà parte del Consiglio Direttivo, non avrà potere di gestione né di rappresentanza dell'Associazione e potrà essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo determinerà la durata della carica e l'eventuale compenso e/o rimborso spese spettante al Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario, non essendo componente del Consiglio Direttivo né dipendente dell'Associazione potrà essere delegato dagli Associati a partecipare all'Assemblea dell'Associazione.

20. Composizione del Consiglio Direttivo

20.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di Consiglieri, da un minimo di tre a un massimo di sette, che devono essere associati all'Associazione ovvero essere indicati dagli Enti giuridici associati, tra cui è compreso il Presidente che lo presiede.

21. Compensi

21.1. Al Presidente, al Tesoriere e ai Consiglieri competono i compensi eventualmente determinati dall'Assemblea in conformità all'art. 8 co. 3 lett. a) CTS e il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

22. Durata della carica

22.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I consiglieri sono rieleggibili.

22.2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri, subentrano i primi tra i non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo, nell'ordine di preferenza da esse risultante. I Consiglieri che subentrano rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità. Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri cessati. Il Consigliere eletto dall'Assemblea in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo in cui sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

22.3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre procedere alla sua rielezione, pur restando nella pienezza delle funzioni sino alla nomina del nuovo Consiglio.

23. Convocazione del Consiglio Direttivo

23.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri o dell'Organo di Controllo.

23.2. La convocazione è effettuata anche mediante invio dell'avviso per posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle questioni da trattare.

23.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri, nonché ai membri dell'Organo di Controllo e al Revisore Legale se nominati, con almeno quattro giorni di preavviso o, in caso di urgenza, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

23.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza di dette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti Consiglieri, nonché tutti i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore legali se nominati.

24. Deliberazioni del Consiglio Direttivo

24.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

24.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dall'eventuale Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

24.3. Le deliberazioni con valore inferiore a € 200.000,00 sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

24.4. Per le deliberazioni con valore non inferiore a € 200.000,00 occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

24.5. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

24.6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate con l'assistenza del segretario ed annotate in apposito registro cronologico custodito dal Presidente, di cui ogni Associato può prendere visione a semplice richiesta.

24.7. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tale caso è necessario che:

- f) sia consentito al Presidente accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- g) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga un foglio delle presenze, da completare con i nominativi dei presenti e allegare al verbale;
- h) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- i) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- j) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano recarsi, dovendosi ritenere svolta l'adunanza nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.

SEZIONE III - Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario

25. Presidente e Vice Presidente, se nominato.

25.1. Al Presidente spetta:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento, salvo quanto riservato a norma di legge o di Statuto ad altri organi;

- b) verificare e garantire l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, nonché della Normativa Applicabile;
 - c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzioni alle loro deliberazioni;
 - d) predisporre la bozza di bilancio di esercizio dal sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
 - f) la rappresentanza legale dell'Istituzione Universitaria di cui alla Sezione V del presente Statuto costituita presso l'Associazione;
 - g) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.
- 25.2. Il Presidente può delegare al Vice Presidente e/o a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
- 25.3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

26. Tesoriere

26.1. Il Tesoriere, qualora nominato:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili, controlla la tenuta dei libri contabili e forma con il supporto dei consulenti esterni dell'Associazione il rendiconto da sottoporre al Presidente;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo;
- d) gestisce tutte le incombenze amministrative, burocratiche, contabili e fiscali dell'Associazione;
- e) si coordina con i consulenti esterni dell'Associazione a cui è demandata la gestione contabile dell'Associazione nell'ambito delle direttive impartite loro dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

27. Segretario

- 27.1. Il Segretario, qualora nominato, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.
- 27.2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del libro verbali del Consiglio Direttivo e del libro degli Associati.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisore Legale

28. Composizione dell'Organo di Controllo

- 28.1. L'Organo di controllo può essere costituito sia in composizione collegiale, e composto da tre membri effettivi e due supplenti, sia in composizione monocratica da una sola persona. L'Assemblea nomina il Presidente dell'organo di controllo in composizione collegiale.

28.2. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

28.3. All'Organo di controllo sono attribuiti i poteri e doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'Organo di Controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 CTS.

28.4. In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del Revisore Legale, l'Organo di Controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tale caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

29. Durata in carica dell'Organo di Controllo

29.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I membri dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

30. Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

30.1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

30.2. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

30.3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS.

30.4. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

30.5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

30.6. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sono tenuti a partecipare all'adunanza del Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio previsionale.

30.7. L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni 90 giorni per eseguire le verifiche di sua competenza.

31. Compenso dell'Organo di Controllo

31.1. Ai componenti dell'Organo di Controllo spettano gli eventuali compensi deliberati dall'Assemblea in conformità alla Normativa Applicabile.

32. Esercizio della funzione di revisione legale

32.1. La funzione di revisore legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

32.2. Il Revisore Legale vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile.

32.3. Il Revisore legale assiste alla seduta del Consiglio Direttivo convocata per la deliberazione del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale e può assistere a qualunque seduta del Consiglio Direttivo. A tale fine ogni convocazione del Consiglio Direttivo deve essere inviata anche al Revisore Legale.

Sezione V – Organi dell'Istituzione Universitaria ai sensi del d.P.R. n. 132/2003

33. Istituzione Universitaria ai sensi DPR n. 132/2003

33.1. Presso l'Associazione è costituita l'Istituzione Universitaria attualmente autorizzata, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca in data 30 luglio 2020 n. 422, a svolgere attività di formazione universitaria e post universitaria e finalizzata al rilascio di diploma accademico di primo livello in recitazione (DADPL02).

33.2. L'attività e gli organi dell'Istituzione universitaria, costituiti ai sensi del d.P.R. n. 132/2003, sono disciplinati dalla presente Sezione dello Statuto dell'Associazione.

34. Direttore

34.1. Il Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile dell'andamento didattico, artistico, scientifico dell'Istituzione Universitaria e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle attività e alle collaborazioni per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione.

34.2. Il Direttore, nell'ambito delle linee di indirizzo e di programmazione deliberate dal Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio Accademico:

- a) stipula convenzioni con altre Istituzioni Universitarie, Accademie e Università italiane e straniere per l'attuazione di progetti, attività culturali, didattiche, di ricerca e produzione artistica;
- b) sovrintende alle attività di formazione, di ricerca e produzione e ai relativi servizi dell'Istituzione;
- c) nomina le commissioni per gli esami e ne fissa il calendario su proposta delle strutture didattiche interessate, come da Regolamento Didattico;
- d) garantisce la collaborazione tecnica e scientifica tra le diverse strutture didattiche per assicurare una prospettiva interdisciplinare e maggiore efficienza gestionale;
- e) predispone, in collaborazione con il Consiglio Accademico, la relazione annuale sulle attività dell'Istituzione e ogni altra relazione o piano relativo alla didattica, alla ricerca e alla produzione artistica che sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da presentare alle autorità di vigilanza;
- f) esegue, limitatamente alle materie di sua competenza, le delibere del Consiglio Direttivo;
- g) convoca e presiede il Consiglio Accademico e cura l'attuazione delle deliberazioni;
- h) convoca e presiede il Collegio dei Professori, stabilisce l'ordine dei lavori e ne cura l'attuazione;
- i) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti;
- j) esercita ogni ulteriore compito e funzione individuati nei regolamenti approvati dall'Istituzione Universitaria.

34.3. Il Direttore, in casi eccezionali di comprovata necessità e urgenza può adottare in via provvisoria provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico, convocando contestualmente il Consiglio Accademico per la ratifica del suo operato.

35. Nomina del Direttore e durata della carica

35.1. Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'eventuale compenso, tra i docenti interni o professionisti esterni in possesso di comprovata professionalità acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

35.2. Il Direttore può avvalersi di un Vicedirettore e di delegati da lui scelti nell'ambito dell'Istituzione precisandone compiti e settori di competenza.

35.3. Il Direttore dura in carica per tre anni accademici e può essere confermato consecutivamente una sola volta.

35.4. Al Direttore può essere attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.

36. Consiglio Accademico dell'Istituzione

36.1. Il Consiglio Accademico è l'organo di indirizzo delle attività di formazione, di ricerca e di produzione artistica ed esercita tutte le attribuzioni in materia di indirizzo scientifico e culturale e di valutazione delle attività didattiche e di ricerca.

36.2. Il Consiglio Accademico:

- a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
- b) garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Istituzione, della libertà didattica e di ricerca dei singoli docenti e dei diritti degli studenti;
- c) assicura il monitoraggio e il controllo delle attività di cui alla lettera a);
- d) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
- e) delibera il Regolamento Didattico e il regolamento degli Studenti, sentita la Consulta degli Studenti;
- f) delibera il calendario accademico ed esercita ogni ulteriore compito e funzione individuati nei regolamenti approvati dall'Istituzione Universitaria.

37. Composizione del Consiglio Accademico

37.1. Il Consiglio Accademico è composto da cinque componenti.

37.2. Fanno parte del Consiglio Accademico: il Direttore che lo presiede, tre docenti in possesso di requisiti di comprovata professionalità nominati dal Collegio dei Docenti e uno studente nominato dalla Consulta degli Studenti.

37.3. I docenti e lo studente cessano automaticamente dalla carica al termine rispettivamente dell'incarico di docenza e degli studi.

38. Durata della carica del Consiglio Accademico



38.1. Il Consiglio Accademico dura in carica per tre anni accademici e può essere confermato consecutivamente una sola volta.

10.1. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio Accademico, si provvederà alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato resta in carica fino alla riunione più prossima del Collegio dei Docenti o della Consulta degli Studenti, al cui ordine del giorno va posta la sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere nominato in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo in cui sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

39. Convocazione del Consiglio Accademico

39.1. Il Consiglio Accademico è convocato dal Direttore ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due componenti.

39.2. La convocazione è effettuata mediante invio dell'avviso per posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle questioni da trattare.

39.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri con almeno cinque giorni di preavviso ovvero in caso di urgenza con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

39.4. Il Consiglio Accademico è comunque validamente costituito, anche in assenza di dette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti Consiglieri.

40. Deliberazioni del Consiglio Accademico

40.1. Il Consiglio Accademico è validamente costituito se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

40.2. Il Consiglio accademico è presieduto dal Direttore o in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dall'eventuale Vice Direttore o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

40.3. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

41. Collegio dei Docenti

41.1. Il Collegio dei Docenti svolge funzione di supporto alle attività del Consiglio Accademico, secondo le modalità definite dai regolamenti eventualmente approvati dall'Associazione, che potranno anche individuare ulteriori funzioni e compiti.

41.2. Il Collegio dei Docenti è composto dal Direttore che lo presiede e da tutti i docenti dei corsi triennali in servizio presso la scuola dell'Istituzione Universitaria.

41.3. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Direttore ogni qualvolta lo ritenga opportuno, almeno due volte l'anno. La convocazione è effettuata mediante invio dell'avviso per posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle questioni da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri con almeno cinque giorni di preavviso.

41.4. Il Collegio dei Docenti, con delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto e verbalizzata per iscritto, può stabilire modalità diverse di convocazione e proprie regole di funzionamento.

41.5. Il Collegio dei Docenti nomina tre componenti del Consiglio Accademico, individuati al proprio interno tra i docenti in possesso di requisiti di comprovata professionalità.



42. Consulta degli Studenti

42.1. La Consulta degli Studenti può indirizzare richieste e formulare proposte da presentare al Consiglio Accademico e, tramite esso, al Consiglio Direttivo, con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. Può proporre modifiche ai regolamenti dell'Istituzione Universitaria e chiedere che nelle riunioni del Consiglio Accademico vengano inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da essa segnalati.

42.2. La Consulta degli Studenti è composta da studenti dei corsi dell'Istituzione Universitaria in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del dpr 132/03 ed elegge al proprio interno un componente del Consiglio Accademico.

42.3. La consulta degli Studenti dura in carica tre anni accademici.

42.4. Le modalità di funzionamento della Consulta degli Studenti sono stabilite dalla Consulta stessa.

43. Nucleo di valutazione

43.1. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi, anche nel rispetto dei criteri generali indicati dall'ANVUR. In particolare:

- a) valuta i risultati dell'attività didattica e scientifica e il funzionamento complessivo dell'Istituzione Universitaria, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
- b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione Universitaria, e la trasmette al Consiglio Direttivo;
- c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

43.2. L'Istituzione Universitaria assicura al Nucleo di Valutazione autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

43.3. Al fine di garantire un adeguato rilievo statistico, l'Istituzione Universitaria monitora annualmente i dati relativi alle iscrizioni e carriere degli studenti e all'inserimento professionale dei diplomati. Somministra agli studenti questionari di valutazione dei singoli insegnamenti, delle attività integrative e dei servizi generali, e della didattica.

44. Composizione del Nucleo di Valutazione

44.1. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Accademico, è composto da tre membri con comprovate esperienze professionali differenziate, di cui due possono essere esterni all'Associazione.

44.2. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni accademici e i relativi membri possono essere rinominati consecutivamente per una sola volta.

44.3. Le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione sono stabilite dal medesimo Nucleo di Valutazione.

TITOLO V – Bilanci, libri sociali

45. Esercizi Associativi

45.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

46. Bilancio di esercizio

46.1. Entro 120 giorni, ovvero entro il maggior termine consentito dallo Statuto, dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. È demandato al Consiglio Direttivo l'obbligo di eseguire le formalità amministrative stabilite dalla Normativa Applicabile conseguenti all'approvazione del bilancio.

47. Libri sociali

47.1. L'Associazione deve tenere i libri sociali previsti dalla Normativa Applicabile.

47.2. Il Libro degli Associati e il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

47.3. Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei suoi componenti.

47.4. Il Registro dei Volontari, se presenti, è regolato come il Libro degli Associati può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copia.

47.5. Tutti gli Associati, in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto di esaminare i Libri Sociali presso la sede legale dell'Associazione, entro venti giorni da apposita richiesta scritta all'organo competente.

TITOLO VI – Estinzione e scioglimento

48. Scioglimento dell'Associazione

48.1. Lo Scioglimento dell'Associazione, oltre che per le cause indicate dalla Normativa Applicabile, può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze indicate nel presente Statuto.

48.2. In ogni caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore e, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 co.1 CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altri enti del Terzo Settore.

TITOLO VII – Controversie

49. Clausola di Mediazione e Arbitrato

49.1. Ogni controversia nascente tra gli Associati, ovvero tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, nonché promossa da o nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo e/o degli organi di controllo interno, revisori o liquidatori, in relazione all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o

risoluzione del presente Statuto, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D. Lgs n. 28 del 2010 e successive modifiche in base al Regolamento di Mediazione di ADR Center, iscritto al N. 1 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione del Ministero della giustizia. Il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo www.adrcenter.it.

49.2. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta alla decisione di un decisore unico in base al Regolamento di Procedura a Decisione Rapida di ADR Center in vigore al momento dell'attivazione della procedura, consultabile all'indirizzo www.adrcenter.it. La Procedura a decisione rapida è un arbitrato rituale secondo diritto. La sede della procedura sarà Bologna. La decisione sarà definitiva e vincolante per le Parti.

49.3. In caso di sospensione o cancellazione del citato organismo dal Registro il tentativo di conciliazione si svolgerà davanti all'organismo scelto congiuntamente dalle parti o, in caso di mancato accordo entro 30 giorni dalla richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bologna. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta alla decisione di un Arbitro Unico scelto congiuntamente dalle parti o, in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale di Bologna. L'arbitrato sarà rituale e l'Arbitro deciderà secondo diritto. La sede della procedura sarà Bologna. La decisione sarà definitiva e vincolante per le Parti.

